IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2702-B

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore PACE

APPROVATA DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 14 ottobre 1965 (Stampato n. 1179)

MODIFICATA DALLA IV COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 7 luglio 1966

MODIFICATA DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 28 settembre 1966 (Stampato n. 1179-B)

Modificazioni dell'articolo 126 dell'Ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 5 ottobre 1966

TESTO

APPROVATO DALLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 126 dell'Ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

« I candidati espulsi, dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, non possono partecipare ad altri concorsi.

Coloro, invece, che sono stati dichiarati non idonei in due concorsi, possono essere ammessi soltanto ad un terzo concorso».

TESTO

APPROVATO DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

ARTICOLO UNICO.

Il primo comma dell'articolo 126 dell'Ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è così modificato:

« Coloro che sono stati dichiarati non idonei in tre concorsi per l'ammissione in Magistratura non possono essere ammessi ad altri concorsi ».